

**CITTA' DI SARZANA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE
L.R.L. 2 LUGLIO 1999, N.19**

Adottato con deliberazione di C.C. n. 43 del 10.07.2001 avente ad oggetto:
“Regolamento Comunale per l’Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche –
Adozione”, esecutiva ai sensi di legge – **Entrato in vigore il 1.09.2001**

Articolo 1**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 2 luglio 1999, n.19 ("Disciplina del Commercio in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114).
Il Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentito il parere delle associazioni di categoria e delle organizzazioni di consumatori, maggiormente rappresentative, le quali, ai sensi dell'art.12, c.6, della legge regionale 2 luglio 1999, n.19, devono esprimersi entro venti giorni dalla richiesta.
2. Il regolamento può essere aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali marittime o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per aree pubbliche, le strade le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area qualunque natura destinata ad uso pubblico, come individuate da apposita delibera di Consiglio Comunale.
 - c) Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi contigui, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - d) Per mercato specializzato l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per la vendita prevalente di prodotti appartenenti alla stessa specie merceologica.
 - e) Per mercato stagionale si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per un'offerta integrata di merci al dettaglio, la cui istituzione è motivata da esigenze distributive collegate principalmente alle presenze turistiche.
 - f) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.

- g) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione agli operatori autorizzati all'esercizio dell'attività commerciale.
- h) Per posteggio fuori mercato, il posteggio, o i posteggi non contigui, situati in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- i) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- j) Per fiera specializzata la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, in giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche consistente nella vendita di prodotti appartenenti prevalentemente alla stessa specie merceologica in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- k) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti; in caso di società, dal Comune ove ha sede legale la società richiedente.
- l) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da rinuncia al posteggio assegnato.
- m) Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- n) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- o) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- p) Per settore merceologico, quanto previsto dall'art.5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- q) Per spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- r) Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- e) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
- f) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- g) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nel centro storico, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso il centro storico o verso aree congestionate;

Articolo 4

Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. L'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, od a parcheggi fuori mercato , non deve contrastare con:
 - a) i vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
 - e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - f) la densità della rete distributiva in atto e deve tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Articolo 5

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli spetta all'Amministrazione comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo il Dirigente del settore attività produttive ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Articolo 6

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche od a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Dirigente del settore attività produttive del Comune ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Dirigente del settore attività produttive. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago.
5. Ai fini della disciplina del trasferimento in gestione o in proprietà per atto fra vivi o a causa di morte, della azienda commerciale, si richiama quanto stabilito dall'art. 11 della legge regionale 2 luglio 1999, n.19 (1).

(1) art.11 L. Regione Liguria 2 luglio 1999 n.19:

“Reintestazione”

1. *Il trasferimento in gestione od in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, della azienda commerciale comporta la reintestazione dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore od al nuovo proprietario.*
2. *Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda commerciale comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.*
3. *Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno soltanto dei due settori merceologici, previsti dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 114/1998, né l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.*
4. *La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con il complesso di beni per mezzo del quale viene utilizzata.*
6. *Il nuovo proprietario o il gestore presenta comunicazione di inizio attività, attestante la presenza dei presupposti e dei requisiti di legge, al Comune che aveva rilasciato l'autorizzazione entro sei mesi dalla data di acquisto del titolo.*
7. *Il Comune, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, può disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente della attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione.*
8. *Il Comune, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, comunica all'interessato l'esito favorevole del procedimento.*
9. *Il successore a causa di morte che, alla data di acquisto del titolo non sia in possesso del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari o della iscrizione nel REC per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ha facoltà di continuare provvisoriamente l'attività per un periodo di un anno decorrente dalla data di comunicazione al Comune dell'evento. Qualora intenda continuare ad esercitare l'attività, entro l'anno deve acquisire tutti i titoli previsti dalla legge. Il titolo per esercitare l'attività è acquisito con le modalità di cui ai commi 5 e 7.*
10. *In caso di cessazione della gestione, il titolo è reintestato al proprietario, a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, da effettuarsi entro i successivi sei mesi”.*

Articolo 7

Istituzione, ampliamento, trasferimento, soppressione e riduzione dei mercati e delle fiere per il commercio su aree pubbliche

1. I criteri per l'istituzione, l'ampliamento, il trasferimento, la soppressione e la riduzione dei mercati per il commercio su aree pubbliche sono quelli previsti dall'art.12 della legge regionale 2 luglio 1999, n.19 (2).
2. L'ubicazione del Mercato e delle Fiere , i relativi posteggi, ed il numero dei posteggi stessi (per quest'ultimo nel limite massimo del 30%) possono essere modificati, anche in via provvisoria, con provvedimento motivato del Dirigente, nell'ambito delle aree destinate a commercio su aree pubbliche così come stabilite dal Consiglio Comunale, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 4.
3. Le norme di cui al punto 2 relativamente ed esclusivamente alla modifica del numero dei posteggi non si applicano al mercato settimanale del Giovedì.

(2) Articolo 12 della L Regione Liguria 2 luglio 1999, n.19:

"Criteri relativi all'istituzione, all'ampliamento, al trasferimento, alla soppressione ed alla riduzione dei mercati per il commercio su aree pubbliche".

1. *L'istituzione, l'ampliamento, il trasferimento, la soppressione e la riduzione dei mercati devono corrispondere ad esigenze di diversificazione della rete distributiva al fine di assicurare un miglior servizio all'utenza.*
2. *L'istituzione, l'ampliamento e il trasferimento del mercato in altra zona del territorio comunale non devono generare squilibri nel rapporto tra la domanda e l'offerta. Il reinsediamento del mercato deve avvenire con preferenza negli ambiti territoriali di conservazione e di riqualificazione di cui alla legge regionale 4 settembre 1997 n.36 (legge urbanistica regionale). A ciascun operatore concessionario di posteggio viene garantita la disponibilità di una superficie per la vendita non inferiore a quella originaria.*
3. *Se il mercato risulta sovradimensionato rispetto alle esigenze dell'utenza e all'offerta presente sul territorio, il Comune può procedere alla riduzione dell'area eliminando i posteggi privi di titolare. La soppressione di mercati o di posteggi, impone al Comune di garantire ai titolari dei posteggi, nella stessa o in altra struttura mercantile presente sul territorio comunale, una superficie di vendita equivalente.*
4. *I Comuni hanno facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi.*
5. *Il Comune con l'atto che dispone l'istituzione, l'ampliamento ed il trasferimento del mercato, è tenuto a:*
 - a) *dotare il mercato dei necessari spazi di accessibilità per gli operatori commerciali e per gli utenti;*
 - b) *dotare la struttura mercantile, se possibile, di spazi per i posteggi idonei a contenere anche automezzi a negozio.*
6. *Per gli adempimenti di cui al presente ed ai successivi articoli 13 e 14, i Comuni acquisiscono il parere delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di consumatori, maggiormente rappresentative, le quali si esprimono entro venti giorni dalla richiesta.*

Articolo 8

Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia con utilizzo di un posteggio che in forma itinerante è consentito, su delega, ai dipendenti e ai collaboratori familiari del titolare dell'autorizzazione. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o comunicati all'Amministrazione comunale mediante autocertificazione prima dell'inizio dell'orario di vendita.
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

Articolo 9

Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2. La concessione dei posteggi si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni, qualora il Dirigente del settore attività produttive, con apposito e motivato atto, non disponga di non procedere al rinnovo, previa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di tacito rinnovo i competenti Uffici comunali, entro 60 giorni dalla scadenza del termine della precedente concessione, provvedono a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo medesimo.
3. Nel caso un cui l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione è vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 10

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito o, comunque, non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore, di norma a 2.50 mt. e non possono sporgere dallo spazio assegnato con concessione per più di 50 centimetri, compatibilmente con la ampiezza degli spazi circostanti e con possibilità di reciproca sovrapposizione delle tende fra i confinanti.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori,(altoparlanti o altri apparecchi di amplificazione e diffusione) fatto salvo l'uso di dischi, musicassette, C.D. o similari destinati alla vendita, semprchè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. L'assenza non sarà valutata se dovuta ad oggettive condizioni climatiche od ambientali, accertate dal Comune, che impediscono il regolare svolgimento del Mercato o della Fiera.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, qualora si presenti dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
6. E' fatto obbligo all'operatore di lasciare libera l'area occupata da attrezzature, merci e materiali di ogni genere e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Tali rifiuti devono essere raccolti in sacchi per le nettezza urbana debitamente chiusi e conferiti nei contenitori per nettezza urbana più vicini o accanto ad essi nel caso i contenitori risultino colmi.
7. E' fatto obbligo all'operatore di esporre in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese nonché gli estremi dell'autorizzazione amministrativa. L'operatore deve in ogni caso tenere l'autorizzazione

- commerciale presso il posteggio dove esercita l'attività e deve esibirla, unitamente ad un documento di riconoscimento, ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.
8. Il periodo di svolgimento dei Mercati e delle Fiere, compresi i posteggi fuori Mercato, nonché gli orari di svolgimento dell'attività, sono disciplinati con provvedimento dirigenziale sentite le associazioni di categoria interessate e, comunque, sulla base di direttive generali impartite dalla Giunta Comunale. Non sarà considerato assente l'operatore che si assenti dal Mercato nel caso di malattia, gravidanza o servizio militare. L'interruzione giornaliera sul Mercato o sulla Fiera per malattia, dovrà essere di volta in volta giustificata mediante la presentazione all'Ufficio commercio di apposito certificato medico
 9. Le aree di svolgimento dei mercati e delle fiere, individuate ai sensi del presente regolamento, vengono interdetta con apposita ordinanza ai sensi dell'art.7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs 30 aprile 1992, n.285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.
 10. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 11

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. In particolare, si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfectabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b*) e *c*), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
8. Salvo quanto previsto dal comma 9, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.
9. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere *c*) e *d*), dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e*e*), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:
 - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;
11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.
12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.
13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
15. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali

chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfectabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

16. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti compositi, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 18, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.
17. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.
18. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscono la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
19. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.
20. Per i negozi mobili, l'autorizzazione sanitaria deve contenere:
 - a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;
 - b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.
21. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
 - a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
22. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.
23. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare», come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

Articolo 12

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati..
3. Le merci, le attrezature di vendita e gli eventuali veicoli dovranno essere ricompresi nell'ambito degli spazi concessi dall'Amministrazione comunale.

Articolo 13

Sospensione della attività di vendita e revoca della autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. La sospensione dell'attività di vendita e la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disposte dal Dirigente del settore attività produttive nei casi previsti dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 (3), con le modalità stabilite dall'articolo 10 della legge regionale 2 luglio 1999, n.19 (4), stabilendo che il termine per la presentazione delle controdeduzioni è fissato in giorni 30 dal ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento.

(3) Articolo 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114:

"Sanzioni"

1. *Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezture e della merce.*
2. *Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.*
3. *In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per più di due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.*
4. *L'autorizzazione è revocata:*
 - a) *nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.*
 - b) *Nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.*
 - c) *Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.*
5. *Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.*

(4) Articolo 10 della L.Regionale 2 luglio 1999, n.19:

"Procedure per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche".

1. *La sospensione e la revoca di cui all'articolo 29 del d.lgs. 114/1998 sono adottate previa contestazione all'interessato ed invito a presentare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, stabilito dal Comune.*

Articolo 14 Produttori agricoli.

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla legge n. 59/1963, è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990, come riformulato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993. La data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché si tratti di denuncia regolare e completa.
2. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 403/1998.
3. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

Titolo 2	Mercati
-----------------	----------------

Capo I – Norme generali

Articolo 15 Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei relativi servizi.

Articolo 16 Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione e per l'assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispongono gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 luglio 1999, n.19 (5), il Dirigente del settore attività produttive del Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da

pubblicarsi sul BURL, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalle predette norme.

(5) Articolo della L.Regione Liguria 2 luglio 1999, n.19:

“Criteri generali per l’acquisizione della titolarità dei posteggi a mercato.

1. *L’operatore, nell’ambito dello stesso mercato, può essere titolare soltanto di due posteggi.*
2. *Il rilascio dell’autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali. Ad ogni autorizzazione corrisponde un posteggio”.*

Articolo 6 della L.Regionale 2 luglio 1999, n.19:

“Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con concessione di posteggio.

1. *La domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con concessione di posteggio, va spedita a mezzo di raccomandata postale al Comune sede del posteggio messo a bando.*
2. *Il bando comunale è deliberato entro novanta giorni dal provvedimento di accertamento della disponibilità di posteggi e contiene:*
 - a) *l’elenco dei posteggi disponibili, l’esatta localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza;*
 - b) *il termine, non inferiore a quarantacinque giorni, decorrente dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) entro il quale l’istanza deve essere spedita;*
 - c) *Il bando comunale è pubblicato sul BURL e affisso all’Albo Pretorio.*
3. *Nell’ambito della stessa procedura concorsuale non può essere concesso più di un posteggio a ciascun richiedente.*

Articolo 7 della L.Regionale 2 luglio 1999, n.19:

“Procedura per l’autorizzazione

1. *Il procedimento per l’autorizzazione di cui all’articolo 6 si conclude entro sessanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.*
2. *Il responsabile del procedimento effettua i comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dall’inizio del procedimento di cui al comma 1 ed assicura l’applicazione delle disposizioni previste dalla l.241/1990.*
3. *Le domande vengono ordinate in graduatoria secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato, escluse quelle relative al posteggio di cui questi abbia già la titolarità. A parità di presenze è attribuita la preferenza, sulla base dei seguenti ulteriori criteri elencati in ordine di importanza, alle domande:*
 - a) *dei soggetti con maggiore anzianità di iscrizione in qualità di operatore commerciale nel registro delle imprese o nel registro ditte, qualora l’attività commerciale sia iniziata prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (regolamento di attuazione dell’articolo 8 della l. 29 dicembre 1993 n.580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile);*
 - b) *con data di spedizione anteriore.*
4. *Il responsabile del procedimento provvede entro dieci giorni dall’adozione del provvedimento alla pubblicazione della graduatoria all’Albo pretorio ed alla comunicazione del provvedimento ai destinatari.*
5. *Se dalla graduatoria risultino accolte più domande dello stesso richiedente, questi, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, è tenuto a indicare al Comune il posteggio prescelto. In caso di opposizione mancante o tardiva, la scelta del posteggio è effettuata d’ufficio dal Comune.*
6. *Le disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 6 si applicano anche ai posteggi fuori mercato.*
7. *Ai fini del monitoraggio della rete distributiva il responsabile del procedimento trasmette alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate, entro i successivi quindici giorni.*

Articolo 17

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai sensi dell’art.8 della legge regionale 2 luglio 1999, n.19 (6), le disposizioni procedurali previste nell’articolo 7 della medesima legge si osservano anche per la concessione di posteggi riservati ai produttori agricoli, accordando priorità assoluta alle domande presentate da imprese agricole localizzate nell’ambito della Provincia di La Spezia.

(6) Articolo 8 della L.Regionale 2 luglio 1999, n.19:

"Indirizzi e procedure per la concessione dei posteggi ai produttori agricoli

1. *Le disposizioni procedurali previste nell'articolo 7 si osservano anche per la concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli.*
2. *I Comuni determinano i criteri di assegnazione delle aree di cui all'articolo 28, comma 15, del d.legs. 114/1998, assicurando priorità alle imprese agricole localizzate nell'ambito della provincia dove è ubicato il Comune.*

Articolo 18

Criteri di variazione per scambio di posteggi

1. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore merceologico può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 19

Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla soppressione di un posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere assegnato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;

Il Comune deve, ove possibile, tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 20

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.19/99, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art.8 del presente Regolamento, l'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. Gli incaricati dall'Ufficio Commercio del Comune provvedono ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con

l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio Commercio.

Articolo 21

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 13, c.1, lett.f, della legge regionale 2 luglio 1999, n.19 (7), l'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal personale dell'Ufficio Commercio del Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze fatte registrare sul Mercato. A parità di numero di presenze nel Mercato si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio.
3. L'assegnazione temporanea dei posteggi viene effettuata in conformità alla destinazione esclusiva delle aree riservate al settore alimentare da una parte e al settore extra-alimentare dall'altra, attraverso la formazione di apposite e distinte graduatorie.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal personale dell'Ufficio Commercio del Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata secondo le modalità di cui al comma 2.

(7) Articolo 13, c.1, lett.f, della L.Regione Liguria 2 luglio 1999, n.19:

"Regolamento di mercato

1. Il funzionamento dei mercati è disciplinato dai Comuni con specifico regolamento. Nel regolamento, in particolare, devono essere previsti:

*.....
f) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;....."*

Articolo 22

Mercati straordinari

1. I Mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive dei Mercati tradizionali, sono programmati ogni anno e si svolgeranno con le caratteristiche dimensionali, merceologiche e le modalità individuate di volta in volta con apposito atto dirigenziale. ai sensi di legge.,
2. In caso di Mercati straordinari, il Dirigente del settore attività produttive potrà avvalersi della facoltà di cui all'art.39 del presente Regolamento.

Capo II – Individuazione dei mercati

Articolo 23 Mercati: localizzazione e caratteristiche

A) Mercato del giovedì.

- 1- Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) svolgimento: annuale con cadenza settimanale (giovedì). Qualora il giorno di Mercato cada in un giorno festivo, il Dirigente del settore attività produttive potrà anticiparne lo svolgimento al giorno precedente non festivo.
 - b) Ubicazione: P.zza Garibaldi, Via Landinelli, Via Gramsci, Via Marconi, P.zza Matteotti (limitatamente alla zona antistante il Palazzo Comunale), Via Bertoloni, P.zza S.Giorgio, Via Gori e Via Gori II, V.le della Pace.
 - c) Totale posteggi n. 179 di cui:
 - n.173 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (di cui 14 per il settore alimentare e 159 per il settore non alimentare)
 - n. 5 riservati ai produttori agricoli,
 - n. 1 riservato agli handicapati;
- 2- Le caratteristiche del mercato sono riportate nella apposita planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - la delimitazione dell'area mercatale,
 - ubicazione,
 - le aree destinate ai diversi settori merceologici,
 - il numero dei posteggi, compresi i posteggi riservati ai produttori agricoli .

B) La domenica in soffitta.

1. Lo svolgimento, l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) svolgimento: annuale con cadenza mensile (seconda domenica di ogni mese ad esclusione dei mesi di luglio ed agosto e della domenica di Pasqua se tale festività coincide con la seconda domenica del mese) .
 - b) oggetto: mobili antichi, filatelia e monete antiche, oggettistica antica, oggetti e prodotti in ferro battuto anche con caratteristiche artistiche e comunque antiche, quadri e cornici antichi, manufatti in pietra o marmo di particolare pregio e antichi, libri e stampe antichi, tappeti e prodotti per la casa purché antichi, biancheria d'epoca e tutti gli altri prodotti

che a giudizio insindacabile del responsabile incaricato dell'organizzazione della manifestazione, siano compatibili, per qualità e per epoca di fabbricazione, con le caratteristiche della manifestazione stessa. Sono comunque esclusi i generi alimentari e di abbigliamento, ad eccezione, per questi ultimi, di quelli prodotti da oltre cinquanta anni.

Per le caratteristiche del mercato è fatto divieto, sotto pena di immediata esclusione dalla manifestazione, di porre in vendita od esporre oggetti ed effetti nuovi e/o contraffatti. Per accertare il rispetto delle predette prescrizioni, l'Amministrazione potrà avvalersi dell'opera di periti ed esperti per gli accertamenti che riterrà opportuni. Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione al Comune in conformità quanto disposto dall'art.126 R.D. n.773/1931.

- c) Area mercatale: Piazza Matteotti
 - d) Totale posteggi: 38.
2. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella apposita planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - la delimitazione e la dimensione dell'area mercatale,
 - l'ubicazione
 - il numero dei posteggi.

Articolo 24 Mercati Stagionali

L'amministrazione si riserva di istituire uno o più Mercati Stagionali, disciplinandone il relativo svolgimento con apposita delibera di Consiglio Comunale.

Titolo 3

Fiere

Capo I - Norme generali

Articolo 25 Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che, per questi ultimi, non si proceda all'affidamento a soggetto esterno.
2. Il personale dell'Ufficio Commercio del Comune dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.

3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, secondo l'ordine di graduatoria; esauriti i criteri, si procede per sorteggio.

Articolo 26

Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione e per l'assegnazione dei posteggi

1. I posteggi sono dati in concessione decennale mediante procedura concorsuale in conformità a quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 14, c.6, della legge regionale 2 luglio 1999, n.19 (8).
2. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

(8) Articolo 6 della L.Regione Liguria 2 luglio 1999, n.19:

Vedi nota n.5

Articolo 7 della L.Regione Liguria 2 luglio 1999, n.19:

Vedi nota n.5

Articolo 14, comma n.6, della L.Regione Liguria 2 luglio 1999, n.19:

“6. I posteggi sono dati in concessione decennale mediante procedura concorsuale alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7. A salvaguardia dei procedimenti in corso, tale procedura è attivata a decorrere dal 1° gennaio 2000”.

Articolo 27

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

- 1- L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
- 2- L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando i criteri di assegnazione stabiliti dall'articolo 14, c.7, della legge regionale 2 luglio 1999, n.19 (9).

(9) Articolo 14, comma 7, L.Regione Liguria 2 luglio 1999, n.19:

“7. I posteggi sono assegnati in via primaria secondo il criterio fondato sul più alto numero di presenze effettive. A parità di presenze effettive non privilegiate le stanze presentate dai soggetti con maggiore anzianità di iscrizione in

qualità di operatore commerciale nel registro delle imprese o nel registro ditte, qualora l'attività commerciale sia iniziata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 581/1995".

Capo II – Individuazione delle Fiere

Articolo 28

Fiere: localizzazione e caratteristiche. Date e giorni di svolgimento.

A) Fiera di S.Caterina.

1. Si svolge di norma il 25 novembre di ogni anno.
2. L'ubicazione dell'area mercatale, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - ubicazione: Via Cisa Vecchia.
 - numero totale dei posteggi: 10, di cui:
 - n. 1 riservato ai produttori agricoli.

B) Fiera di S. Venanzio.

1. Si svolge di norma la seconda domenica di ottobre di ogni anno.
2. L'ubicazione dell'area mercatale, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - ubicazione: Via Giuncaro-Via Crociata.
 - numero totale dei posteggi: 15, di cui:
 - n. 2 riservati ai produttori agricoli.

C) Fiera di S. Lazzaro.

1. Si svolge di norma il 22 ottobre di ogni anno.
2. L'ubicazione dell'area mercatale, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - ubicazione: Area pubblica scuole elementari.
 - numero totale dei posteggi: 32, di cui:
 - n. 2 riservati ai produttori agricoli.

D) Fiera di S. Martino.

1. Si svolge di norma l'11 novembre di ogni anno.

2. L'ubicazione dell'area mercatale, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - ubicazione: Frazione di Sarzanello, Area Verde Baruzzo.
 - numero totale dei posteggi: 20, di cui:
 - n. 2 riservati ai produttori agricoli.

E) Fiera delle nocciole.

1. Si svolge di norma le due domeniche che precedono la Pasqua con prosecuzione nelle giornate del lunedì successivo.
2. L'ubicazione dell'area mercatale, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - ubicazione: Via Bertoloni, Via Marconi, Via Gramsci, Via Gori I e II tratto, V.le della Pace, Via Landinelli, P.zza Garbaldi, Via Falcinello, Via Villefranche de R, V.le Alfieri I e II tratto.
 - numero totale dei posteggi: 274, di cui:
 - n. 8 riservati ai produttori agricoli.

F) Fiera di S. Croce.

1. Si svolge di norma il 3 maggio di ogni anno.
2. L'ubicazione dell'area mercatale, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - ubicazione: Via Brigate Partigiane, Via Giovanni XXIII, Via della Chiesa.
 - numero totale dei posteggi: 62, di cui:
 - n. 3 riservati ai produttori agricoli.

Fiere specializzate

a) Soffitta nella Strada.

1. Si svolge di norma dal Venerdì Santo al lunedì di Pasqua (edizione pasquale) e dal primo sabato di agosto per due settimane (edizione estiva).
2. Oggetto: mobili antichi, filatelia e monete antiche, oggettistica antica, oggetti e prodotti in ferro battuto anche con caratteristiche artistiche e comunque antiche, quadri e cornici antichi, manufatti in pietra o marmo di particolare pregio e antichi, libri e stampe antichi, tappeti e prodotti per la casa purchè antichi, biancheria d'epoca e tutti gli altri prodotti che a giudizio insindacabile del responsabile incaricato dell'organizzazione della manifestazione, siano compatibili, per qualità e per epoca di fabbricazione, con le caratteristiche della manifestazione stessa. Sono comunque esclusi i generi alimentari e di abbigliamento, ad eccezione, per questi ultimi, di quelli prodotti da oltre cinquanta anni. Per le caratteristiche del mercato è fatto divieto, sotto pena di immediata esclusione dalla manifestazione, di porre in vendita od esporre oggetti ed effetti nuovi e/o contraffatti. Per accertare il rispetto delle predette prescrizioni, l'Amministrazione potrà avvalersi dell'opera di periti ed esperti per gli accertamenti che riterrà opportuni. Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione al Comune in conformità quanto disposto dall'art.126 R.D. n.773/1931.

Per gli oggetti aventi più di cinquant'anni è fatto obbligo all'operatore di rilasciare regolare certificato di autenticità, unitamente alla fotografia dell'oggetto. E' fatto altresì obbligo all'operatore di esporre in modo ben visibile un cartello fornito dall'Amministrazione comunale che pubblicizza tale norma.

3. L'ubicazione dell'area mercatale, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - Ubicazione (edizione pasquale): Via Bonaparte, Via Mascardi (tratto P.zza Matteotti-Via Castruccio), Via Fiasella (tratto Via Fondachi-Via Castruccio), P.zza Calandrini, P.zza Niccolò, P.zza Matteotti (area antistante Palazzo Remedi), Via Cattani.
 - Ubicazione (edizione estiva): Via Bonaparte, Via Mascardi, Via Fiasella, Via Cattani (tratto Via Bonaparte-Via Castruccio), P.zza Calandrini, P.zza Niccolò, P.zza Matteotti (lato esterno tratto Agenzia Viaggi Devoto, Via Fiasella e area antistante Palazzo Remedi), P.zza Cittadella, Via Fondachi, Via Rossi, Via Mazzini, P.zza e Via Cittadella, P.zza C. Battisti.
 - numero totale dei posteggi dell'edizione pasquale: 53,
 - numero totale dei posteggi dell'edizione estiva : 152,
 -
 -

B) Fiera degli uccelli.

- 1- Si svolge di norma la prima domenica di settembre di ogni anno.
- 2- L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - ubicazione: P.zza Garibaldi, Via Landinelli (tratto P.zza Garibaldi – ENEL), V.le XXI Luglio, Via Cadorna, P.zza Capitano Jurgens.
 - numero totale dei posteggi: 56, di cui:
 - n. 16 riservati al settore animali vivi e materiale accessorio.
 - n. 37 ad altri generi.
 - n. 3 ai produttori agricoli.
- 3- L'operatore dovrà essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio dell'Azienda USL.

Articolo 29 Norme comuni

1. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art.28, comma 1, del D. Lgs. n.114/98
2. Le caratteristiche di ogni fiera sono riportate nelle apposite planimetrie allegate, nelle quali sono indicati:
 - l'ubicazione delle aree mercatali;
 - l'ubicazione delle fiere;
 - il numero dei posteggi;
 - la destinazione dei singoli posteggi distinta per settori merceologici sarà effettuata successivamente in occasione della determinazione dei posteggi da assegnare tramite bando.
3. Gli operatori devono provvedere a tenere pulita l'area circostante al proprio banco di vendita ed adottare tutti gli accorgimenti per proteggere l'integrità dei generi alimentari esposti e/o in vendita in ottemperanza alle vigenti norme igienico-sanitarie-; gli operatori

devono altresì dotare ogni posteggio di un estintore omologato non inferiore a 2+ A 89BC.; è fatto assoluto divieto di utilizzare idrogeno ed introdurre nella zona di fiera bombole di gas non inerte.

Titolo 4

Posteggi fuori mercato

Capo I – Norme generali

Articolo 30 Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale n.19/99, fatte salve le generali esigenze di traffico, variabilità, urbanistica.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei criteri e con le modalità fissate dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 luglio 1999, n.19 (10).

(10) Vedi nota n.5

Articolo 31 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispongono gli articoli 5, 6 e 7 L. R. n.19/99, il Dirigente del settore attività produttive del Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale, da pubblicarsi sul BURL secondo i criteri e le modalità stabilite dalla predetta normativa regionale (11) e dagli strumenti urbanistici locali.

(11) Vedi nota n.5

Articolo 32 Sospensione e revoca della concessione decennale del posteggio

1. La sospensione e la revoca della concessione decennale del posteggio fuori mercato sono disciplinate secondo quanto disposto dall'articolo 13 del presente Regolamento.

Articolo 33

Occupazione del posteggio con strutture

1. I posteggi fuori Mercato, come di seguito indicati, sono localizzati su area espressamente destinata al commercio su aree pubbliche da apposita delibera del Consiglio Comunale. Sui detti posteggi potrà essere realizzata una struttura anche fissa esclusivamente destinata all'esercizio dell'attività di vendita e/o di somministrazione, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria. Detta struttura verrà acquisita di diritto e gratuitamente al patrimonio comunale alla scadenza della concessione o in caso di revoca dell'autorizzazione, salvo il diritto del Comune di richiedere la rimozione della struttura medesima a cura e spese dell'occupante.

Capo II – Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 34

Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

1. L'ubicazione nonchè le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi fuori mercato autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono le seguenti:

1

- a) Svolgimento dell'attività non alimentare.
- b) Ubicazione: Via Falcinello (parcheggio cimiteriale lato nord);
- c) Superficie complessiva del posteggio: mq. 24_____;

2

- a) Svolgimento dell'attività non alimentare.
- b) Ubicazione: Via Falcinello (parcheggio cimiteriale lato sud)
- c) Superficie complessiva del posteggio: mq. 20_____;

3

- d) Svolgimento dell'attività non alimentare.
- e) Ubicazione: P.zza Martiri
- f) Superficie complessiva del posteggio: mq. 24;

4

- a) Svolgimento dell'attività alimentare.
- b) Ubicazione: P.zza Mons. Ricchetti.
- c) Superficie complessiva del posteggio: mq. 18;

5

- a) Svolgimento dell'attività alimentare.
- b) Ubicazione: V.le litoraneo.
- c) Superficie complessiva del posteggio: mq. 24;

6

- a) Svolgimento dell'attività alimentare - riservato ai produttori agricoli.
- b) Ubicazione: area antistante Hotel Mogol (fatta salva la procedura in corso per l'ottenimento della disponibilità dell'area da parte del Comune).
- c) Superficie complessiva del posteggio: mq. 20;
- d) Attività stagionale.

7

- a) Svolgimento dell'attività alimentare - riservato ai produttori agricoli.
- b) Ubicazione: area antistante Hotel Mogol (fatta salva la procedura in corso per l'ottenimento della disponibilità dell'area da parte del Comune).
- c) Superficie complessiva del posteggio: mq. 20;
- d) Attività stagionale.

8

- a) Svolgimento dell'attività alimentare - riservato ai produttori agricoli.
- b) Ubicazione: area antistante Hotel Mogol (fatta salva la procedura in corso per l'ottenimento della disponibilità dell'area da parte del Comune).
- c) Superficie complessiva del posteggio: mq. 20;
- e) Attività stagionale.

9

- a) Svolgimento dell'attività alimentare - riservato ai produttori agricoli.
- b) Ubicazione: area antistante Hotel Mogol (fatta salva la procedura in corso per l'ottenimento della disponibilità dell'area da parte del Comune).
- c) Superficie complessiva del posteggio: mq. 20;
- d) Attività stagionale.

10

- a) Svolgimento dell'attività alimentare - riservato ai produttori agricoli.
- b) Ubicazione: area antistante Hotel Mogol (fatta salva la procedura in corso per l'ottenimento della disponibilità dell'area da parte del Comune).
- c) Superficie complessiva del posteggio: mq. 20;
- d) Attività stagionale.

11

- a) Svolgimento dell'attività alimentare - riservato ai produttori agricoli.
 - b) Ubicazione: area antistante Hotel Mogol (fatta salva la procedura in corso per l'ottenimento della disponibilità dell'area da parte del Comune).
 - c) Superficie complessiva del posteggio: mq. 20;
 - d) Attività stagionale.
2. L'individuazione dei nuovi posteggi fuori Mercato è demandata alla competenza del Dirigente, sentite le associazioni di categoria interessate e comunque nel rispetto dei limiti ed all'interno delle aree appositamente stabilite con specifica deliberazione del Consiglio Comunale n° del

Titolo 6

Commercio itinerante

Articolo 35 **Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. Il Dirigente del settore attività produttive del Comune, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1999, n.19 (12), rilascia l'autorizzazione all'esercizio per il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, ai sensi del commi

- 4 e 5 dell'art.28 del D. Lgs. 114/98 (13), entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, qualora non sussistano motivi ostativi.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
 3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli non sia incompatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
 4. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

(12) Articolo 4 della L.Regione Liguria 2 luglio 1999, n.19:

"Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. *La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è presentata al Comune di residenza o, in caso di società di persone, al Comune in cui ha sede legale la società.*
2. *Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.*
3. *Il Comune si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato il provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.*
4. *Il responsabile del procedimento provvede, nei dieci giorni successivi all'adozione del provvedimento o al verificarsi del silenzio-assenso, alla comunicazione al destinatario del provvedimento medesimo o dell'avvenuto assenso.*
5. *Il Titolare dell'autorizzazione, entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività, è tenuto a darne comunicazione al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo. Nel medesimo termine, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare il trasferimento della residenza o della sede legale, che vengono annotato dal Comune sul titolo autorizzativo.*
6. *Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un autorizzazione, fatti salvi i diritti acquisiti".*

(13) Articolo 28, commi 4 e 5, della L.Regione Liguria 2 luglio 1999, n.19:

"Esercizio dell'attività

4. *L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui alla presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.*

5. *Nella domanda l'interessato dichiara:*

- a) *di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;*
- b) *il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.*

Articolo 36 Zone vietate

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non è consentito nelle seguenti vie:
 - a) Via Variante Aurelia e Via Variante Cisa.
 - b) V.le XXV aprile (ad esclusione della zona di fronte al Mogol).
 - c) V.le Litoraneo e Via Kennedy.
 - d) Via Cisa Nord.
 - e) Via Giovanni XXIII.
 - f) Via Brigate Partigiane.

1. Il commercio in forma itinerante non potrà essere svolto altresì in un raggio di 100 mt. dalle chiese e di mt.300 da mercati, fiere e cimiteri ubicati nel territorio comunale.
2. L'attività commerciale in forma itinerante è concessa nelle restanti zone, nel rispetto delle norme in materia di viabilità e igiene pubblica per il periodo massimo di 1 ora. Dopo tale periodo l'operatore dovrà spostarsi per la sosta successiva, di almeno 300 metri e non potrà tornare nel sito precedentemente occupato.
3. I produttori agricoli di cui alla legge n.59/63 che intendano esercitare l'attività di vendita in forma itinerante nel territorio comunale, devono osservare le disposizioni previste dal presente titolo, comunicando al Comune il periodo ed il luogo in cui intendono esercitare l'attività.

Articolo 37

Rappresentazione cartografica

1. Presso l'Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Titolo 7

Norme transitorie e finali

Articolo 38

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee di dimensionamento dei singoli posteggi e della relativa localizzazione, disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 39

Concessioni temporanee

Ai sensi della Legge Regionale n.48 del 27.12.2000 per le manifestazioni straordinarie, non istituite come fiere e mercati, non ricorrenti e concordate con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale sono rilasciate autorizzazioni temporanee all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai soggetti che già esercitano l'attività di vendita al dettaglio, ai sensi dell'art.7, 8 e 28 del D.lgs.114/98. Le predette autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni.

Articolo 40

Attività stagionale

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni di ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Articolo 41

Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

1. Le tariffe per la concessione dei posteggi sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 42

Sanzioni

Articolo di riferimento	Descrizione violazione	Sanzione
Articolo 29, comma 1, D. Lgs.114/98	<p>Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:</p> <ul style="list-style-type: none">• Senza la prescritta autorizzazione;• Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (<i>Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.28 D. Lgs.114/98, svolga attività in un posteggio localizzato nel territorio del Comune diverso da quello che ha rilasciato il titolo autorizzato</i>)• Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art.28, commi 9 e10 del D. Dlgs114/98 (<i>nelle aree demaniali, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade</i>)	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.</p> <p>Autorità competente: Dirigente settore.</p>
Articolo 29, comma 2, D. Lgs.114/98	<p>Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (<i>deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.28 del D. Lgs.114/98, occupi un posteggio diverso da quello concesso nell'ambito dello stesso mercato o un posteggio all'interno di un altro mercato, ma sempre, comunque nel territorio comunale, senza averne il diritto</i>); <p>Violando le limitazioni e i divieti stabiliti presente</p>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £. 6.000.000.</p> <p>Autorità competente: Dirigente del settore</p>

	<i>Regolamento (operatore (itinerante) che svolge l'attività nelle aree vietate o in contrasto con le modalità previste dal presente Regolamento, occupazione senza titolo delle aree oggetto di commercio su aree pubbliche, esposizione di merce utilizzando le tende parasole od altro al di fuori dell'area concessa e per tutto quanto contrasti con le norme comunali)</i>	
Articolo 29, comma 3, D. Lgs114/98	In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 (<i>la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione</i>)	Il Dirigente del settore può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Articolo 43

Responsabilità per la merce esposta e/o in vendita

L'Amministrazione non risponderà ad alcun titolo per eventuali furti e/o danneggiamenti della merce esposta e/o in vendita.

Articolo 44

Abrogazioni precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, mentre gli adempimenti comunali relativi alla assegnazione delle concessioni ed autorizzazioni nonché le antecedenti procedure di bando dovranno essere avviati entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del presente regolamento. Quelli in corso all'approvazione del presente Regolamento, dovranno essere conclusi entro 90 giorni decorrenti dall'approvazione medesima.

Articolo 45

Norma Finale

Per quanto non espressamene disciplinato dal Presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 ed alla legge regionale 2 luglio 1999, n.19 e alla L.R: del 27.12.2000 n.48.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione, con la quale è stato adottato.

Copia conforme all'originale corredata degli estremi di approvazione viene depositata agli atti di archivio della segretaria, per costituirne dotazione permanente, insieme agli altri regolamenti comunali in vigore.

INDICE
**Regolamento Comunale per l'Esercizio del Commercio sulle
 Aree Pubbliche – LR.L. 2 luglio 1999, N. 19**

TITOLO 1	NORME GENERALI	Pag. 1
		Pag.
Articolo 1	Ambito di applicazione	Pag. 1
Articolo 2	Definizioni	Pag. 1
Articolo 3	Finalità	Pag. 2
Articolo 4	Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere	Pag. 3
Articolo 5	Compiti degli Uffici Comunali	Pag. 3
Articolo 6	Esercizio delle attività	Pag. 4
Articolo 7	Istituzione, ampliamento, trasferimento, soppressione e riduzione dei mercati e delle fiere per il commercio su aree pubbliche	Pag. 5
Articolo 8	Delega	Pag. 5
Articolo 9	Durata delle concessioni	Pag. 6
Articolo 10	Norme generali per lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche	Pag. 6
Articolo 11	Normativa igienico – sanitaria	Pag. 7
Articolo 12	Vendita a mezzo di veicoli	Pag. 10
Articolo 13	Sospensione dell'attività di vendita e revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	Pag. 10
Articolo 14	Produttori agricoli	Pag. 11
TITOLO 2	MERCATI	
Capo I	Norme generali	Pag. 11
Articolo 15	Norme in materia di funzionamento dei mercati	Pag. 11
Articolo 16	Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione e per l'assegnazione pluriennale dei posteggi	Pag. 11
Articolo 17	Posteggi riservati ai produttori agricoli	Pag. 12
Articolo 18	Criteri di variazione per scambio di posteggi	Pag. 13
Articolo 19	Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse	Pag. 13
Articolo 20	Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	Pag. 13
Articolo 21	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	Pag. 14
Articolo 22	Mercati straordinari	Pag. 14
Capo II	Individuazione dei mercati	Pag. 15
Articolo 23	Mercati: localizzazione e caratteristiche	Pag. 15
Articolo 24	Mercati stagionali	Pag. 16
TITOLO 3	FIERE	
Capo I	Norme generali	Pag. 16

Articolo 25	Norme in materia di funzionamento delle fiere	Pag. 16
Articolo 26	Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione e per l'assegnazione dei posteggi	Pag. 17
Articolo 27	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	Pag. 17
Capo II	Individuazione delle fiere	Pag. 18
Articolo 28	Fiere: localizzazione e caratteristiche. Date e giorni di svolgimento	Pag. 18
Articolo 29	Norme comuni	Pag. 20
TITOLO 4	POSTEGGI FUORI MERCATO	
Capo I	Norme generali	Pag. 21
Articolo 30	Posteggi fuori mercato	Pag. 21
Articolo 31	Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi	Pag. 21
Articolo 32	Sospensione e revoca della concessione decennale del posteggio	Pag. 22
Articolo 33	Occupazione del posteggio con strutture	Pag. 22
Capo II	Individuazione dei posteggi fuori mercato	Pag. 22
Articolo 34	Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche	Pag. 22
TITOLO 6	COMMERCIO ITINERANTE	Pag. 24
Articolo 35	Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	Pag. 24
Articolo 36	Zone vietate	Pag. 25
Articolo 37	Rappresentazione cartografica	Pag. 26
TITOLO 7	NORME TRANSITORIE E FINALI	Pag. 26
Articolo 38	Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	Pag. 26
Articolo 39	Concessioni temporanee	Pag. 26
Articolo 40	Attività stagionale	Pag. 27
Articolo 41	Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria	Pag. 27
Articolo 42	Sanzioni	Pag. 27
Articolo 43	Responsabilità per la merce esposta e/o in vendita	Pag. 28
Articolo 44	Abrogazioni precedenti disposizioni	Pag. 28
Articolo 45	Norma finale	Pag. 28